



COMUNE DI RUDA

Prot. 1635

Proc 1636

Ruda, li 20.03.2020

ORDINANZA n. 6/2020

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE N. 3/PC DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL SINDACO

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 1, 2, 3, 4 e 5 del 2020 con le quali sono state adottate misure volte a ridurre il rischio di contagio fra le persone e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 05 marzo 2020, n. 13, ed in particolare l'articolo 2, che così dispone "Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1" ed l'articolo 3, comma 2, che così dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 dell'11 marzo 2020;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante " Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (pubblicato in G.Uff. Serie Generale n.70 del 17-03-2020);

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 3/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la quale è stato disposto, in attuazione della normativa emergenziale sopra richiamata:

- il divieto di svolgere attività motorie o sportive, nonché di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi, in aree frequentate da più persone, con particolare riguardo a parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- l'obbligo per i Sindaci di chiudere tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, giardini pubblici o aperti al pubblico, o altre aree che possano comunque attrarre la presenza di più persone contemporaneamente;
- l'obbligo per tutti i Cittadini della Regione di limitare i propri spostamenti esclusivamente alle strette necessità di lavoro, personali o di salute definite dalla citata normativa nazionale e di autocertificare tali necessità nelle forme dalla stessa prescritte, per l'eventuale verifica da parte delle competenti Autorità;
- l'obbligo per tutti i Cittadini della Regione, nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie e le edicole.

RITENUTO pertanto, alla luce delle nuove suddette disposizioni, di adottare specifiche misure attuative per il territorio del Comune di Ruda;

VISTI l'art. 50 e l'art. 54, comma 4, del D.Lgs.267/2000 Testo Unico Enti Locali;
per i motivi indicati in premessa,

ORDINA

1. che, fino al 3 aprile 2020 compreso, siano chiusi tutti i parchi pubblici o aperti al pubblico, tutti i giardini pubblici o aperti al pubblico, tutte le altre aree pubbliche che possano attrarre più persone contemporaneamente, anche se non recintate, compresi i cimiteri, al fine di dare concreta attuazione al divieto di effettuare passeggiate o comunque di intrattenersi in tali aree.
2. E' fatta eccezione:
 - per l'area destinata al mercato settimanale, nei limiti stabiliti con l'ordinanza sindacale 5/2020 (è consentita solo la vendita al dettaglio di generi alimentari, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle altre prescrizioni igieniche);
 - per le operazioni necessarie alle sepolture, fermo restando il divieto di cerimonie e l'obbligo di rispetto della distanza interpersonale;
3. Negli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di generi alimentari, e nelle farmacie, deve essere data precedenza negli acquisti agli incaricati dalla protezione civile che svolgono il servizio di assistenza a domicilio;
4. l'acquisto di generi alimentari dovrà essere effettuato da un'unica persona per ciascun nucleo familiare evitando il ricorso all'approvvigionamento atto da indurre l'ipotesi di pretestuoso utilizzo;
5. la frequenza degli acquisti di generi alimentari deve essere razionalizzata per contenere al massimo gli spostamenti delle persone;
6. resta sempre e comunque vietata ogni forma di assembramento in qualunque area del territorio comunale.

Il Corpo di Polizia Locale e gli Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati di curare l'osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

che il presente provvedimento, venga affisso all'Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line del Comune di Ruda, consultabile all'indirizzo www.comunediruda.it;

che il presente provvedimento venga trasmesso al Prefetto di Udine, alla Questura di Udine, all'Arma dei Carabinieri - Stazione CC di Villa Vicentina e al Corpo di Polizia Locale.

INFORMA

che la presente ordinanza potrà essere oggetto di modifiche a fronte dell'evolversi della situazione in atto.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero il ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.



IL SINDACO
arch. Franco Lenarduzzi